

ID. 1149076

Pratica: 2022/05 01/000024

Lugo, 13/10/2022

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 1241

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA - CONTENZIOSO RELATIVO A CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA ED ERRETI S.R.L. ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BANCA DI IMOLA SPA CONTRO COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA. INDIVIDUAZIONE DI UN LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS N. 50/2016 PER CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA. CIG Z87381DD5C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- che paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

"Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)

La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio. ";

Premesso che:

- il Comune di Bagnara di Romagna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2000 ha approvato il "Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo ad un'area artigianale in Bagnara di Romagna – Via Pilastrino";
- in data 31/10/2001 è stata stipulata tra il Comune di Bagnara di Romagna e la Società ERRETI S.R.L., con sede in Bagnara in Via Pilastrino n. 32, la convenzione ad oggetto "Convenzione per l'attuazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata relativo ad un'area a destinazione produttiva sita in Comune di Bagnara di Romagna, in Via Provinciale Pilastrino – S. Mauro";
- la convenzione di cui sopra prevedeva la prestazione di fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione e del completamento delle opere di urbanizzazione primaria per l'importo di Lire 500.000.000,00 pari ad € 258.228,45;
- che la BANCA DI IMOLA SPA si è costituita fidejussore solidale della società ERRETI S.R.L. nei confronti del Comune di Bagnara di Romagna in data 16/10/2001 – fidejussione n. 002933;
- che il Comune di Bagnara di Romagna, con nota del 24/03/2022 prot. n. 1152/2022 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, ha chiesto alla BANCA DI IMOLA S.p.A. la formale escusione della polizza fidejussoria solidale n. 002933 rilasciata in data 16/10/2001 di cui sopra, atteso che dai verbali di sopralluogo del 21/02/2017 e del 12/09/2017 a firma dell'allora Responsabile dell'Area Tecnica nonché dal verbale di sopralluogo del 24/03/2022, a firma dell'attuale Responsabile dell'Area Tecnica, risulta che sono state rilevate numerose criticità ostative alla presa in carico delle aree, che le opere richieste non sono state eseguite nonché l'aggravio della condizione di degrado delle aree interessate;

Dato atto:

- che in data 04/07/2022 è stato notificato a mezzo PEC al Comune di Bagnara atto di citazione (acquisito al prot. n. 2564 del 5/07/2022) a comparire all'udienza del 24/11/2022 innanzi al Tribunale di Bologna da parte della BANCA DI IMOLA S.P.A. in persona del Direttore Generale pro tempore Sig. Sergio Zavatti con sede in Imola (BO), rappresentata e difesa, in forza di mandato, dall'Avv. Paolo Bontempi del Foro di Ravenna (C.F: BNT PLA 63C31 D458E), con studio in Faenza (RA), Via Naviglio n. 14;
- che BANCA DI IMOLA S.P.A. mediante l'atto di citazione sopra richiamato ha formulato al Tribunale di Bologna le seguenti istanze nei confronti del Comune di Bagnara:

- a)** in via preliminare, dichiarare prescritto e/o comunque decaduto il diritto del COMUNE DI BAGNARA di escutere la fideiussione rilasciata a favore del COMUNE DI BAGNARA e nell'interesse della ERRETI S.R.L. di cui è causa e conseguentemente estinta e/o inefficace ogni e qualsiasi obbligazione di BANCA DI IMOLA s.p.a. nei suoi confronti per detto titolo;
- b)** nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito del COMUNE DI BAGNARA verso BANCA DI IMOLA s.p.a. in riferimento alla fideiussione di cui è causa;
- c)** in subordine, accertare e dichiarare che, a tutto concedere, il diritto di credito del COMUNE DI BAGNARA verso BANCA DI IMOLA s.p.a. in riferimento alla fideiussione di cui è causa è limitato alla somma di € 40.000,00;
- d)** in ipotesi di pagamento da parte di BANCA DI IMOLA s.p.a. di somme non dovute in forza dei capi che precedono, condannare il COMUNE DI BAGNARA, in persona del suo Sindaco in carica, a restituire alla prima, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero dell'art. 2041 c.c., ogni e qualsiasi somma pagata o pagata in eccedenza rispetto quanto effettivamente dovuto.

Con vittoria di spese e compensi legali”;

- che con delibera n. 85 del 10/10/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la Giunta del Comune di Bagnara autorizzava alla costituzione in giudizio nel procedimento promosso avanti al Tribunale di Bologna da Banca di Imola S.p.A. al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le richieste proposte nell'atto di citazione sopra richiamato;
- che tramite la precipita delibera la Giunta del Comune di Bagnara di Romagna ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva del Comune di Bagnara di Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di Giunta Unione n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata, precisando inoltre che il Comune di Bagnara di Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal procedimento in questione e che a tal fine il Comune di Bagnara ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo la prenotazione di impegno n. 376/2022;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di Giunta Unione n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

"a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;"

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che il Comune di Bagnara di Romagna è citato a comparire all'udienza che si terrà il giorno 24 novembre 2022 ad ore di rito avanti al Tribunale di Bologna, Giudice Designando, con invito a costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c. almeno 20 giorni prima della predetta udienza;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia del procedimento promosso con atto di citazione dalla BANCA DI IMOLA S.p.A avanti al Tribunale di Bologna in oggetto, volto ad ottenere le istanze dettagliatamente descritte in premessa, rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame, anche alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

Dato atto che il Servizio Legale dell'Unione, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'AVV. GIACOMO GRAZIOSI del Foro di Bologna, per la costituzione in giudizio del Comune di Bagnara di Romagna per l'intera difesa avanti il Tribunale di Bologna, ritenendo l'Avv. Giacomo Graziosi idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;

- è pervenuta l'offerta dall'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo dell'Unione 71781 del 29/09/2022 corredato della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accettare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame dei CV aggiornati;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;
- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del Servizio Legale dell'Unione e del Comune di Bagnara di Romagna), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. in quanto inferiore ai valori medi;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna – C.F. GRZGCM74H20A944X – P.IVA 02239211200, sede dello studio legale a Bologna, in Via Dei Mille n. 7/2 ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta Unione n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 15.350,20, per resistere in giudizio nella causa azionata dalla Banca di Imola S.p.A. contro il Comune di Bagnara di Romagna avanti al Tribunale di Bologna, ritenendo necessario non solo resistere in giudizio ma anche proporre domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del garante a corrispondere le somme richieste.

Il preventivo è così formulato:

a) Compenso Fase di Studio	€ 2.000,00
b) Compenso Fase di costituz. con domanda riconvenzionale	€ 3.000,00
c) Compenso Fase istruttoria	€ 2.000,00
d) Compenso Fase decisoria	€ 3.000,00
e) Compenso totale	€ 10.000,00
- spese generali 15% su onorari	€ 1.500,00
- Cassa Avvocati CPA 4%	€ 460,00
Totale imponibile	€ 11.960,00
- IVA 22%	€ 2.631,20
Totale	€ 10.428,33
g) contributo unificato	€ 759,00
Totale documento	€ 15.350,20

(A dedurre ritenuta d'acconto del 20%)

Ritenuto pertanto per il Comune di Bagnara di Romagna procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 15.350,20;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito in data 12/10/2022 il **DURC ON LINE** attestante la regolarità contributiva (scadenza validità 17/12/2022), in conformità alle disposizioni vigenti;

Atteso che:

Riferimento agli atti del Comune di Bagnara di Romagna:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011, e i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 24/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile – 2022-2024;
- la Deliberazione di Consiglio del Comune di Bagnara di Romagna n. 20 del 29/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2021 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. n. 267/2000), trasmesso alla BDAP in data 09/08/2022 (data ricevuta 10/08/2022);

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 26/05/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2022-2024”;
- il Decreto sindacale n. 13 del 14/11/2019 di attribuzione ad interim alla sottoscritta, Dott.ssa Maria Cristina Leone, Segretario Generale della Segreteria Convenzionata Massa Lombarda - Bagnara di Romagna, delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell'Area Amministrativa del Comune di Bagnara di Romagna;
- la Determinazione n. 672 del 01/06/2022 con cui il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha proceduto al conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa alla Dott.ssa Giovanna Farolfi, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, Servizio Comuni di Fusignano, Alfonsine e Bagnara di Romagna per il periodo 01/06/2022 – 31/12/2022;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio del Comune di Bagnara di Romagna e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- è stato acquisito dal Comune di Bagnara di Romagna lo **SMART CIG N. Z87381DD5C** - nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- l'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bagnara di Romagna;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Bagnara di Romagna;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27/07/2020
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Bagnara di Romagna approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 02/12/2010 e da ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 20/06/2019;
- l'organigramma dell'ente;

- la convenzione rep. n. 440 del 19/01/2015, con la quale i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, hanno conferito all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna le funzioni relative ai Servizi Generali;

- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;

- il D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa in merito alla convenzione stipulata tra il Comune di Bagnara di Romagna e la Società ERRETI S.R.L., con sede in Bagnara in Via Pilastrino n. 32 e dei successivi atti che si intendono integralmente riportati;

- di prendere atto che è stato notificato al Comune di Bagnara di Romagna atto di citazione (acquisito al prot. n. 2564 del 5/07/2022) per comparire all'udienza del 24/11/2022 innanzi al Tribunale di Bologna da parte della BANCA DI IMOLA S.P.A. in persona del Direttore Generale pro tempore Sig. Sergio Zavatti con sede in Imola (BO), rappresentata e difesa, in forza di mandato, dall'Avv. Paolo Bontempi del Foro di Ravenna con studio in Faenza (RA), volto ad ottenere le istanze dettagliatamente descritte in narrativa;

- di prendere atto che il Comune di Bagnara di Romagna con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10/10/2022 autorizzava alla costituzione in giudizio per resistere nella causa azionata dalla Banca di Imola S.p.A. avanti il Tribunale di Bologna per le ragioni in premessa espresse;

- di prendere atto che il Comune di Bagnara di Romagna con la succitata delibera dava mandato al Servizio Legale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di attivare la procedura per l'individuazione di un legale professionista esterno a cui affidare l'incarico per la difesa in giudizio del Comune di Bagnara di Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di Giunta Unione n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- di dare atto che il Servizio Legale dell'Unione a seguito della procedura esperita per il conferimento in via diretta, ritiene opportuno affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna – C.F. GRZGCM74H20A944X – P.IVA 02239211200, sede dello studio legale a Bologna, in Via Dei Mille n. 7/2 conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo Studio Legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di Giunta Unione n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare inoltre, che con la citata delibera di Giunta Comunale n. 85/2022 del Comune di Bagnara di Romagna, si autorizzava il Sindaco a conferire al suddetto Avvocato la procura speciale ed il mandato difensivo in nome e per conto del Comune di Bagnara di Romagna;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 15.350,20 - al Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022 del Comune di Bagnara di Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Comunale n. 85 del 10/10/2022, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAGGR:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.02 .99.002/ Cap:3010BA - Art:3312 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA PROPOSTO DA BANCA DI IMOLA SPA CONTRO COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA CIG: Z87381DD5C	AVV. GIACOMO GRAZIOSI VIA DEI MILLE N. 7/2 – 40121 BOLOGNA C/C IBAN IT91P032390160010 0000125515	2022/376/1	€ 15.350,20	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 376/2022 di € 15.500,00 assunta sul bilancio 2022/2024 – annualità 2022 del Comune di Bagnara di Romagna, giusta delibera di Giunta Comunale n. 85/2022 portandola da € 15.500,00 a € 15.350,20 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
------	--------------------	---------------------	----------------------	--------	---------	----------------

IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.02 .99.002/ Cap:3010BA - Art:3312 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA PROPOSTO DA BANCA DI IMOLA SPA CONTRO COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA		2022/376	€ -149,80	
-----	--	---	--	----------	-----------	--

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2022 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio J8PQ9E corrispondente all'Area Amministrativa del Comune di Bagnara di Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)
- d) Il codice identificativo di gara acquisito dal Comune di Bagnara (CIG Z87381DD5C), nel campo ad esso dedicato
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Bagnara di Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli

Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: AVV. GIACOMO GRAZIOSI
- codice fiscale: C.F. GRZGCM74H20A944X – P.IVA 02239211200
- oggetto incarico: *incarico legale*
- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*
- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: *€ 15.350,20*
- data fine incarico: *pronuncia sentenza definitiva del Tribunale di Bologna*
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico del per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;
- di trasmettere copia del presente atto al Comune di Bagnara di Romagna;
- di trasmettere copia del presente atto al Broker del Comune di Bagnara di Romagna per quanto di competenza, in relazione ai rischi garantiti dalle polizze assicurative in essere.
- di trasmettere copia del presente atto allo Studio Legale Avv. Giacomo Graziosi di Bologna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli